



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Emanato con Dr. n. 746/2019, prot. n. 176440/I/3, del 14.11.2019

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo a soggetti terzi pubblici e privati e alle strutture interne dell'Università, degli spazi dell'Università degli studi di Bergamo, di seguito Università.

Il presente regolamento non si applica all'ordinaria attività amministrativa, didattica e di ricerca che si svolga stabilmente negli spazi dell'Università, negli orari di abituale apertura delle strutture.

La concessione degli spazi è rimessa, in ogni caso, alla insindacabile valutazione dell'Università.

ARTICOLO 1 - Oggetto della concessione

Possono essere oggetto di concessione in uso temporaneo gli spazi interni (atri, aule, laboratori...) o esterni (cortili, giardini, parcheggi...) agli edifici universitari, a condizione che sia salvaguardato prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali.

ARTICOLO 2 - Finalità della concessione

Gli spazi dell'Università possono essere concessi in uso temporaneo:

- per lo svolgimento di eventi e attività istituzionali promosse e organizzate, in tutto o in parte, da strutture dell'Università;
- per lo svolgimento di eventi, attività, manifestazioni, riprese fotografiche, cinematografiche o multimediali, promosse da soggetti terzi pubblici e privati, a condizione che siano compatibili con le finalità istituzionali e la tutela dell'immagine dell'Ateneo (a titolo esemplificativo: convegni, seminari, cineforum, congressi, concorsi/selezioni, produzioni filmiche e a carattere culturale);
- iniziative culturali, sportive o ricreative delle associazioni o cooperative studentesche riconosciute;

Non possono essere concessi spazi per iniziative promosse da forze politiche o partitiche.

Non possono essere concessi spazi per attività di natura commerciale, salvo diversi accordi col soggetto concedente e previa autorizzazione del Rettore o suo delegato.

Al di fuori di tali ambiti è consentita solo su autorizzazione del Rettore o suo delegato.

ARTICOLO 3 - Soggetti concedenti

La concessione in uso temporaneo degli spazi è disposta dal Rettore o dai Responsabili delle strutture dell'Università (Direttori di Dipartimento, Presidi delle Scuole) per gli spazi loro rispettivamente assegnati.

ARTICOLO 4 - Modalità di presentazione della richiesta della concessione

La richiesta di concessione in uso temporaneo di spazi va inviata in forma scritta, anche in via telematica, al concedente gli spazi di interesse, almeno 30 giorni prima della data di inizio del previsto uso.

La richiesta deve contenere:

- l'indicazione del soggetto organizzatore dell'iniziativa e di eventuali co-organizzatori;
- tipo di spazio richiesto e capienza desiderata;
- la tipologia e i contenuti dell'iniziativa, l'indicazione del pubblico cui è rivolta e il programma, anche provvisorio dell'evento, con l'indicazione degli eventuali relatori e/o ospiti e personalità di prestigio del mondo politico, economico, scientifico, finanziario, artistico e sportivo;
- i giorni e gli orari di utilizzo;
- eventuali allestimenti. La richiesta proveniente da soggetti terzi, pubblici o privati, qualora preveda allestimenti forniti da altri deve, inoltre, indicare gli estremi di idonea assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi;



- i giorni e gli orari previsti per gli allestimenti e disallestimenti;
- le attrezzature e i servizi tecnici necessari all'evento e quelli forniti da terzi;
- l'indicazione degli strumenti con cui verrà pubblicizzata l'iniziativa (web, stampa, volantini, newsletter, manifesti e altro);
- il nominativo e i recapiti di un referente;
- l'eventuale agenzia/segreteria organizzatrice;
- l'indicazione che l'iniziativa dispone o meno di finanziamenti da parte di terzi (quali quote di iscrizione o registrazione, sponsorizzazioni, contributi);
- l'indicazione dell'eventuale concessione di patrocinio da parte di una struttura dell'Università;
- se è previsto lo svolgimento di catering/buffet;
- se sono previste riprese fotografiche o cinematografiche;
- se è prevista un'esposizione di fotografie o video;
- i dati necessari per la fatturazione.

ARTICOLO 5 - Concessione a titolo oneroso o gratuito

Gli spazi sono concessi di norma a titolo oneroso, in base alla tariffa stabilita dagli Organi di Ateneo.

Gli spazi sono concessi a titolo gratuito per iniziative a carattere istituzionale, di didattica e di ricerca, organizzate dalle strutture dell'Università.

Gli spazi sono inoltre concessi a titolo gratuito, restando in ogni caso a carico del concessionario le spese di pulizia straordinaria e sorveglianza qualora l'iniziativa si svolga al di fuori dell'orario di apertura ordinaria della struttura, per:

A. convegni, conferenze, seminari ed eventi, promossi o organizzati da strutture dell'Università, anche con la collaborazione o l'ausilio di soggetti terzi, o nell'ambito di progetti di ricerca partecipati, purché non siano previste quote di iscrizione o registrazione, sponsorizzazioni e contributi specifici dei partecipanti o di terzi;

B. master e corsi professionalizzanti attivati dall'Università, ivi compresi quelli con rilascio di crediti ECM in conformità al rispettivo regolamento;

C. iniziative culturali, sportive o ricreative delle associazioni o cooperative studentesche riconosciute;

D. attività didattico-formative ed eventi di natura scientifica attivati da soggetti consorziati o partecipati dall'Università.

Per le attività didattico-formative in conto terzi, attivate dall'Università e svolte in modalità frontale, qualora si svolgano fuori dall'orario ordinario di apertura delle strutture, gli spazi sono concessi a titolo oneroso. Per le medesime attività, qualora siano svolte in orario di apertura ordinaria delle strutture, gli spazi sono concessi a titolo gratuito.

Per gli utilizzi che si prolungano oltre l'orario di apertura della struttura, verranno calcolati i costi per la giornata intera e gli ulteriori costi di sorveglianza (necessari per la chiusura della struttura fuori orario) saranno a carico diretto del terzo.

In casi particolari e motivati, in considerazione della specifica rilevanza dell'iniziativa e dell'interesse istituzionale, il Rettore, o suo delegato, può eccezionalmente autorizzare la concessione a titolo gratuito, anche nei casi di applicazione delle tariffe ordinaria o agevolata, fatte salve, in ogni caso, le spese vive di pulizia e guardiania qualora l'evento si svolga fuori dall'orario ordinario di apertura delle strutture.

ARTICOLO 6 - Modalità della concessione

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il concedente, qualora non comunichi che sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori, invia al richiedente:

- comunicazione di avvenuta prenotazione degli spazi con indicazione dell'eventuale corrispettivo, qualora previsto

oppure

- comunicazione di impossibilità di accordare la concessione.

L'eventuale annullamento della concessione o della prenotazione di spazi va comunicata in forma scritta al concedente con almeno 5 giorni di preavviso.

L'inosservanza del termine comporta l'addebito dell'eventuale intero costo.

In caso venissero rilevate difformità o inadempienze rispetto alla finalità della concessione e del contenuto della richiesta, la concessione verrà immediatamente revocata.



L'Università può, in ogni caso, revocare la concessione degli spazi per ragioni istituzionali non prevedibili all'atto della concessione.

La concessione in uso degli spazi non comporta l'autorizzazione dell'uso del nome e del logo dell'Ateneo, né il patrocinio dello stesso alle iniziative ospitate.

La richiesta di concessione spazi dev'essere presentata utilizzando l'apposita modulistica.

ARTICOLO 7 - Modalità di utilizzo degli spazi

La concessione in uso temporaneo degli spazi dell'Università comporta il rispetto e il corretto uso degli stessi, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione.

In particolare il concessionario dovrà rispettare:

- le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori;
- la capienza dei singoli ambienti, le specifiche licenze e altre particolari prescrizioni in relazione alla tipologia di attività. Inoltre il concessionario dovrà vigilare affinché:
- non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili; - non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro né tanto meno praticati fori nei pannelli, nei pavimenti e nelle strutture in genere;
- non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e ogni altro bene messo a disposizione;
- siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli segnaletici.

In caso di mancato adempimento, il concessionario risponderà direttamente degli eventuali danni.

Eventuali allestimenti che comportino la modifica temporanea dell'assetto dei locali devono essere previamente autorizzati e devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario, nel rispetto di tutte le norme e misure di sicurezza.

Il soggetto concedente ha la facoltà di disporre in ogni momento appositi sopralluoghi al fine di verificare il rispetto di quanto contemplato nel presente regolamento e, in caso di accertata inosservanza, di adottare gli opportuni provvedimenti.

All'interno degli edifici è vietato fumare, introdurre animali con l'eccezione dei cani guida che accompagnino non vedenti, introdurre sostanze infiammabili o pericolose.

Sono a carico del concessionario gli eventuali adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di manifestazione.

In caso di esposizione di beni soggetti a leggi di tutela, che quindi necessitino di particolare vigilanza, la stessa sarà a cura e spese del concessionario, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei suddetti beni.

Fatta salva la possibilità di patti diversi dove di interesse del soggetto concedente, è fatto obbligo al concessionario di avvalersi - per le attività di sorveglianza e guardiania degli spazi concessi- del personale a ciò destinato dall'Università.

Al termine dell'uso il concessionario dovrà lasciare gli spazi e le relative dotazioni nello stesso stato in cui li ha ricevuti.

In caso di danno agli spazi e alle relative dotazioni le spese di ripristino saranno a completo carico del concessionario.

ARTICOLO 8 - Modalità di utilizzo delle attrezzature

L'eventuale utilizzo di attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario, sia in sostituzione che in abbinamento alle dotazioni esistenti, non comporta una riduzione del corrispettivo e deve essere previamente autorizzato dal concedente.

Il concessionario è in ogni caso tenuto a utilizzare solo apparecchiature conformi alle leggi vigenti; le strutture di sostegno eventualmente impiegate dal concessionario dovranno essere autoportanti.

Al termine dell'uso il concessionario dovrà lasciare le attrezzature nello stesso stato in cui le ha ricevute. In caso di danno alle attrezzature le spese di ripristino saranno a completo carico del concessionario.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

ARTICOLO 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo di Ateneo.

Bergamo, 14.11.2019

IL RETTORE

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini